

# **STATUTO**

## **IMPERIA SPORTING CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**

### **Art. 1 – COSTITUZIONE E SEDE**

È costituita un'associazione ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile, dell'art. 90 della Legge 289/2002 e della legge 383/2000, denominata: "IMPERIA SPORTING CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA".

L'Associazione ha Sede Legale in Imperia (IM), attualmente in Via Cascione n. 78 e potrà esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale.

Il trasferimento della sede, se nell'ambito dello stesso Comune, potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo non comportando modifica statutaria.

**La durata dell'Associazione è illimitata.**

### **Art. 2 – FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione, apartitica e apolitica si atterrà ai seguenti principi:

1. assenza di fini di lucro né diretto né indiretto,
2. democraticità della struttura,
3. elettività e gratuità delle cariche sociali,
4. gratuità delle prestazioni fornite dagli Associati (salvo il rimborso delle spese anticipate dagli stessi per conto e nome dell'associazione).

L'associazione ha per oggetto attività nei settori dello sport dilettantistico e della promozione sportiva in genere in tutte le sue forme e stili, comprese quelle discipline ed attività propedeutiche al mondo sportivo di carattere ricreativo, educativo, pedagogico, culturale e di promozione sociale. A tale scopo l'associazione potrà gestire attività commerciali propedeutiche e/o collegate al mondo sportivo in genere, impianti sportivi, ricettivi e turistici con fini sportivi e sociali, organizzare manifestazioni e gare, gestire spazi pubblicitari in suddette gare e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sport dilettantistici in genere, ivi compresa l'attività didattica.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali marginali, attività culturale di qualunque genere, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio, ma con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. In ogni caso l'Associazione non potrà operare in contrasto con le disposizioni delle norme della Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva cui intende affiliarsi e della legislazione vigente.

L'Associazione potrà gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sportivo sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero;

### **Art. 3 – GLI ASSOCIATI**

L'Associazione si compone di Associati fondatori, Associati sportivi ed Associati ordinari.

Sono ammessi come Associati tutte le **persone fisiche** enti ed associazioni), che:

- 1. accettino gli articoli dello Statuto e del regolamento interno,**
- 2. condividano gli scopi dell'Associazione ed**

### **3. eventualmente si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.**

L'ammissione alla qualifica di Associato è altresì subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:

- **assenza di condanne penali per delitti dolosi ed in particolare di comminazione di pene che importino l'interdizione dai pubblici uffici;**
- **assenza di provvedimenti disciplinari (compresa la radiazione di cui all'art.6) nel campo sportivo, sociale e civile in genere;**
- **reale condivisione dello scopo sociale.**

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti Associati è il Consiglio Direttivo.

Nella domanda di adesione, presentata a persona delegata dal Consiglio Direttivo l'aspirante Associato dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. In caso di domanda di ammissione ad Associato presentata da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

In base alle disposizioni di D.Lgs 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto dell'Associato. All'atto dell'ammissione, l'Associato si impegna al versamento della quota annuale (indicata anche come quota sociale) nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di approvazione del bilancio dall'Assemblea ordinaria, nel rispetto del presente Statuto e degli eventuali regolamenti emanati.

**Non è ammessa la figura dell'Associato temporaneo.**

**La quota associativa non è rivalutabile e non è trasmissibile ai terzi.**

Il numero degli Associati è illimitato. Ogni Associato deve essere registrato sull'apposito libro degli Associati.

Gli Associati sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro degli Associati.

Le attività svolte dagli Associati a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. Ai volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'esercizio delle attività prestate.

L'associazione può comunque conferire agli Associati incarichi professionali o altri incarichi retribuiti, mediante delibera da approvarsi da parte del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 4 – DIRITTI DEGLI ASSOCIATI**

Gli Associati maggiorenni, in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di partecipare alle assemblee con diritto di voto deliberativo. Tutti gli Associati hanno i diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Hanno inoltre diritto di recesso dall'Associazione.

Tutti gli Associati, maggiorenni ed in regola con il versamento della quota sociale, hanno altresì il diritto ad essere eletti alle cariche sociali.

#### **Art. 5 – DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

Gli Associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali, le disposizioni degli organi direttivi e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito (*salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito con delibera del Consiglio Direttivo*), in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento dell'Associato verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere attuato con correttezza, buona fede, onestà, e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

#### **Art. 6 – DECADENZA DELL'ASSOCIATO**

Tutti gli Associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- **recesso volontario (dimissioni)**, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo;
- **mancato pagamento della quota sociale (morosità)**;
- **esclusione (radiazione)**, per gravi motivi, con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

L'Associato escluso ha la possibilità di adire al Collegio Arbitrale, nel caso non condivida le ragioni dell'esclusione.

**Gli Associati decaduti, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.**

#### **Art. 7 – GLI ORGANI SOCIALI**

Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea degli Associati;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito, hanno durata di **quattro anni** e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

#### **Art. 8 – L'ASSEMBLEA**

L'Assemblea degli Associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea si riunisce, **in via ordinaria**:

1. almeno una volta all'anno, entro i primi quattro mesi dell'anno sociale successivo, ovvero entro sei mesi ove particolari esigenze lo richiedessero, per discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario (consuntivo), il bilancio preventivo e l'importo della quota sociale proposta dal Consiglio Direttivo.
2. alla fine del mandato o nei casi previsti dal presente statuto, per l'elezione del Consiglio Direttivo.

**in via straordinaria**, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, con comunicazione scritta affissa all'albo **nel luogo dove viene svolta l'attività** almeno **15** giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea può inoltre essere convocata quando lo richiede almeno un terzo degli Associati aventi diritto di voto; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui sopra, alla

convocazione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

**In prima convocazione** l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto di voto. **In seconda convocazione** è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti.

**Nelle Assemblee ogni Associato ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega un solo Associato.**

**Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.**

**Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario, è trascritto su apposito registro, conservato nella sede dell'Associazione.**

Ogni Associato ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

#### **Art. 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio direttivo è composto da tre a sette membri nominati dall'Assemblea, **compresi il Presidente e il Vicepresidente**, tra gli Associati maggiorenni:

- 1. in regola con il versamento della quota sociale,**
- 2. non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi,**
- 3. non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi FSN, EPS o DSA di appartenenza a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno,**
- 4. non ricoprano cariche sociali in altre Associazioni o Società sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN o DSA se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione sportiva.**

Il Consiglio resta in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

Il Consiglio può validamente deliberare, anche se non convocato, qualora alla riunione siano presenti tutti i componenti il Consiglio Direttivo.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

1. Nominare i consulenti e i collaboratori e nel caso se ne ravvisi la necessità, fissare eventuali emolumenti.
2. Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione.
3. Definire il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea.
4. Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione, così come previsto all'art.8,
5. Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
6. Accogliere o rigettare la domanda di aspiranti Associati.
7. Nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

#### **Art. 10 – IL PRESIDENTE**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea. Egli dura in carica quattro anni e può essere rieletto. Convoca e presiede l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

#### **Art. 11 – COLLEGIO ARBITRALE**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e gli Associati ovvero tra gli Associati stessi, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, che giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente del Tribunale di Imperia, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

#### **Art. 12 – RISORSE ECONOMICHE**

L'Associazione trae le risorse economiche, per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività, dalle seguenti fonti:

- a) quote associative e corrispettivi specifici versati dagli Associati per le attività sociali;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti e istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) dai contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, agricola ed artigianale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento di obiettivi istituzionali.
- g) erogazioni liberali degli Associati o di terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione di promozione sociale;

**Nel caso di raccolta fondi, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, previsto dalle leggi vigenti in materia.**

#### **Art. 13 – QUOTA SOCIALE**

La quota associativa a carico degli Associati è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale, non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Associato.

Gli Associati non in regola con il pagamento delle quote sociali perdono la qualifica. Essi non possono partecipare alle Assemblee né partecipare alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

#### **Art. 14 – BILANCIO**

Il Consiglio Direttivo **redige annualmente un rendiconto economico e finanziario ed un bilancio preventivo** da sottoporre all'approvazione della stessa ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento. Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati, con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

**L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.**

#### **Art. 15 – MODIFICHE ALLO STATUTO - SCIoglimento**

Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli Associati. Le proposte di modifica possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un terzo Associati.

Il presente Statuto può essere modificato soltanto da un'Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno i **2/3** degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti fatto salvo il caso in cui le modifiche siano imposte da leggi vigenti e/o normative che regolano la materia; in questo caso assume valenza il voto della maggioranza dei presenti qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale degli Associati, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli Associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 degli Associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte degli Associati aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 degli Associati con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 16 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.